SCRITTURA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DI MANUFATTI E TUBAZIONI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE, LE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E I COLLETTORI DEI LIQUAMI DI FOGNATURA GESTITI DA PREALPI SERVIZI S.R.L., NONCHÉ IL PRELIEVO E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA TALI OPERAZIONI

– LOTTO N. # - CIG #########.

****

Le sottoscritte società:

1) **PREALPI SERVIZI S.r.l.** (in seguito per brevità denominata PREALPI SERVIZI e/o stazione appaltante) con sede legale in Varese, via Peschiera n. 20 - C.F. 02945490122 e R.E.A. C.C.I.A.A. di Varese n. 305306, rappresentata dal Consigliere Delegato, Marcello Pedroni, nato a Somma Lombardo (VA) il 10/03/1952, C.F. PDRMCL52C10I819J;

2) **@@@@@@@@** (in seguito, per brevità, denominata @@@@@@@@ e/o Appaltatore) con sede legale in @@@@@@@@@@@@@@@@@ - C.F. e P.IVA #########, rappresentata da @@@@@@@@, @@@@@@@@@@@@, nato a @@@@@@@@@@@@@@@@ e residente @@@@@@@@@@@@@@@@@@, C.F. @@@ @@@ ##@## @### @.

Premesso

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30/07/2018, Prealpi Servizi S.r.l. (di seguito, anche solo Prealpi) ha indetto una gara per l'aggiudicazione, mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, del servizio di pulizia e spurgo di manufatti e tubazioni presso gli impianti di depurazione acque reflue, le stazioni di sollevamento e i collettori dei liquami di fognatura gestiti da Prealpi Servizi s.r.l. in Provincia di Varese, nonché il prelievo e

il trasporto dei rifiuti derivanti da tali operazioni;

- -che il Bando di gara è stato inviato alla GUUE in data 03/08/2018, pubblicato sulla GURI in data ##/##/2018 e sui seguenti quotidiani in data ##/##/2018: ################################.
- Che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del ##/##/2018, Prealpi ha approvato la proposta di aggiudicazione formulata dal seggio di gara in data ##/##/2018 come da verbale di gara n.# e pertanto il Lotto # - CIG ########## è stato aggiudicato in via definitivaalla ditta @@@@@@@@@@@@@@@@@@@, che ha offerto un ribasso unico del ##,##% sull'importo totale posto a base di gara per il lotto #, per un importo stimato del contratto di € ###.###,##, oltre IVA;
- che la ditta ######### ha adempiuto agli obblighi successivi all'aggiudicazione di cui al Disciplinare complementare al Bando di gara.

TUTTO CIÓ PREMESSO

Considerando la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata, tra la PREALPI SERVIZI SRL e la #########

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. PREMESSE

1. Sono parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto (d'ora innanzi, per brevità, anche il Contratto):

- il Bando di Gara;
- il Disciplinare complementare al Bando di Gara (o, anche, Disciplinaare);
- Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito anche CSA o Capitolato) ed i relativi allegati;
- l'offerta economica (d'ora innanzi, per brevità, anche l'Affidatario. l'Aggiudicatario, l'Appaltatore o l'Esecutore) e l'allegato elenco dei prezzi contrattuali;

- le “istruzioni operative” di cui all’art. 7;
- il POS.

2. NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

1. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici ed in particolare:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);

nonché le seguenti normative:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (T.U. Ambiente);
- la normativa vigente in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro ed in particolare il d.lgs. n. 81 del 2008 e smi,

che l’Appaltatore dichiara di conoscere e si impegna a rispettare.

2. Qualora venissero approvate norme in variante alle stesse, l’appaltatore sarà tenuto ad osservarle.

3. L’appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione del servizio (sia per quanto riguarda il personale dell’Impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dall’Azienda Sanitaria Locale di competenza territoriale, alle norme CEI, U.N.I., C.N.R.

4. Parimenti dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali e della Pubblica Sicurezza.

5. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del

Capitolato Speciale d'Appalto, deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 cod. civ.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente appalto ha per oggetto il servizio di pulizia e spurgo di manufatti e tubazioni presso gli impianti di depurazione acque reflue, le stazioni di sollevamento e i collettori dei liquami di fognatura gestiti da Prealpi Servizi s.r.l. in Provincia di Varese, nonché il prelievo e il trasporto dei rifiuti derivanti da tali operazioni;

2. Tale servizio prevede, in modo esplicativo e non esaustivo, le seguenti attività:

a) asportazione di materiali, sedimentati o flottati, da canali, tubazioni, vasche;

b) spurgo e disotturazione delle tubazioni;

c) lavaggio di canali, tubazioni, vasche;

d) trasporto di eventuali materiali di risulta materiali prodotti a impianti autorizzati;

da svolgere su chiamata di Prealpi Servizi S.r.l.

3. Il servizio oggetto del presente capitolato d'appalto è da considerarsi, a tutti gli effetti, di carattere pubblico e non può essere sospeso o abbandonato, salvo che nei casi previsti dalla legge.

4. IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO.

1. L'importo di aggiudicazione è di **€ ##.###,00** oltre IVA; ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 non sono previsti costi per oneri della sicurezza derivanti da rischio specifico o da rischi per interferenza.

2. La durata dell'appalto è di 12 (dodici) mesi, che decorreranno dalla data del verbale di consegna del servizio.

3. Qualora dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un ulteriore lasso di tempo per esperire una nuova procedura volta all'individuazione di un nuovo con-

traente, l'Appaltatore - previa richiesta formale da parte di Prealpi - è obbligato, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del Codice, alla prosecuzione dello stesso agli stessi prezzi, patti e condizioni e per il periodo di tempo necessario indicato dalla stazione appaltante.

4. Il contratto s'intende risolto automaticamente e di diritto, ai sensi dell'art. 1353 del codice civile, nell'ipotesi di cessazione anticipata del servizio idrico di cui Prealpi Servizi S.r.l. è titolare in regime di affidamento diretto, (*in house providing*), salvo che la stessa Prealpi Servizi S.r.l. non convenga la cessione della fornitura al soggetto eventualmente subentrante nella gestione del servizio idrico interessato, per la quale l'appaltatore presta sin d'ora, anche i sensi e per gli effetti di cui all'art. 1406 del codice civile, il proprio consenso.

In tal caso, all'Appaltatore è pagato il corrispettivo relativo al servizio effettivamente reso, senza che lo stesso possa pretendere dalla stazione appaltante alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale estinzione dell'appalto.

5. Sono fatte salve tutte le altre ipotesi di risoluzione e recesso previste nella presente scrittura privata.

5. LUOGO DI ESECUZIONE

1. Luogo di esecuzione dell'appalto: *(in ogni contratto sarà riportato il lotto di rif.)*

Lotto 1 – Area "Olona": *gli impianti di depurazione di Varese, Cairate, Cantello, Daverio, Gornate Olona, Olgiate Olona e Saltrio e tutto ciò che è ad essi pertinente (collettori, reti fognarie, sollevamenti, stazioni di rilancio, etc.).*

Lotto 2 - Area "Sat": *gli impianti di depurazione di San Antonino Ticino, Origgio e tutto ciò che è ad essi pertinente (collettori, reti fognarie, sollevamenti, stazioni di rilancio, etc.); Comune di Gerenzano: caditoie e fosse settiche.*

Lotto 3 – Area "Lago": *gli impianti di depurazione di Gavirate, Besozzo, Casalzuigno, Ferrera, Laveno Mombello, Luino, Maccagno, Monvalle, Porto Valtravaglia e tutto ciò che è ad essi pertinente (collettori, reti fognarie, sollevamenti, stazioni di rilancio, etc.).*

2. Gli impianti e i comuni di cui al precedente comma sono esemplificativi e non esaustivi o limitativi; Prealpi Servizi Srl si riserva, durante l'esecuzione del contratto, la facoltà di:

a. estendere le prestazioni contrattuali ad altri impianti o comuni che venissero acquisiti in gestione;
b. chiamare l'Aggiudicatario di un lotto ad operare all'interno di un altro lotto nei seguenti casi:

b1 in caso di comprovata necessità ed urgenza;

b2 in caso di fallimento di un operatore economico aggiudicatario, ovvero di risolu-zione del contratto, ovvero durante l'espletamento delle procedure previste dall'art. 110 del d.lgs. 50/2016;

b3 in caso di inadempienza di un operatore economico aggiudicatario.

3. I prezzi contrattuali saranno applicati anche nei casi di cui al comma precedente.

6. CORRISPETTIVI, PREZZI CONTRATTUALI E NUOVI PREZZI

1. L'appalto è contabilizzato a "misura" ai sensi dell'art. 3, lettera eeeee), del Codice; pertanto, ferma restando l'immodificabilità dei "prezzi contrattuali", il corrispettivo dei servizi varierà secondo la quantità effettiva di servizi richiesta e regolarmente fruita.

2. I prezzi contrattuali sono stati determinati applicando il ribasso percentuale offerto all'Elenco Prezzi (Allegato B); tali prezzi devono intendersi fissi e invariabili per l'intera durata del con-tratto e si intendono omnicomprensivi, con riferimento

alle prescrizioni del presente contratto e del Capitolato speciale d'Appalto.

3. Gli interventi sono contabilizzati applicando i prezzi contrattuali per i servizi regolarmente svolti e fruiti.

4. Si intendono comprese nei prezzi e pertanto non riconosciute, le ore di viaggio per raggiungere gli impianti e i luoghi di intervento, nonché le ore di pausa pranzo. A titolo indicativo, ma non esaustivo, si intendono inclusi nei prezzi contrattuali:

- tutte le spese e tasse inerenti al contratto;
- i contributi e gli oneri imposti dalle Leggi e dai regolamenti relativi alle assicurazioni e provvidenze per i dipendenti;
- tutti i costi necessari per eseguire il servizio in piena sicurezza;
- le ore di viaggio per raggiungere i luoghi di intervento;
- gli utili d'impresa e le sue spese generali ed accessorie e tutti gli oneri derivanti dalle prescrizioni del C.S.A.

5. Non è prevista la revisione dei prezzi

6. Per l'esecuzione di servizi non previsti e/o per l'utilizzo di mezzi per i quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà al concordamento dei nuovi prezzi tramite confronto, ove possibile, con servizi e/o mezzi simili già considerati nel contratto. Quando ciò non fosse possibile si provvederà a ricavare detti prezzi, parzialmente o integralmente, da nuove regolari analisi dei prezzi, ovvero utilizzando i prezzi di mercato.

7. DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI OPERATIVI E GESTIONALI DEL CONTRATTO

1. La definizione degli aspetti "pratici", che non incidano sugli elementi essenziali del contratto o su aspetti già esplicitamente disciplinati nei documenti di gara, è demandata ad un incontro tra Prealpi e l'Appaltatore che avverrà prima della consegna del servizio; all'esito di tale incontro verranno formulate delle istruzione opera-

tive che, firmate da entrambe le parti, diverranno parte integrante del presente contratto.

2. Eventuali modifiche e/o integrazioni a tali istruzioni saranno possibili durante l'esecuzione del contratto, nei modi e nei limiti di cui al comma precedente.

8. PAGAMENTI E OBBLIGHI EX L. N. 136/2010

1. Il servizio è amministrato in regime di IVA; in particolare le fatture emesse nei confronti di Prealpi Servizi Srl sono in regime di *Split Payment* a meno che le stesse non siano soggette al regime del Reverse charge. Le fatture dovranno riportare la dicitura "Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del DPR 633/72" ed esporre l'aliquota e l'ammontare dell'IVA la quale, tuttavia, non sarà pagata all'Appaltatore e verrà liquidata direttamente all'Erario da Prealpi.

2. Il pagamento verrà effettuato secondo le disposizioni di Legge, a seguito di presentazione di fattura a mezzo di PEC all'indirizzo:

amministrazione@prealpiservizi.it.

3. Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data della presentazione della fattura, a mezzo di bonifico bancario.

4. La fattura dovrà riportare:

- il numero e la data dell'ordine;
- il codice CIG (Codice Identificativo Gara);
- quietanza rilasciata da eventuali subappaltatori e/o subcontraenti e/o mandatarie delle fatture da loro emesse nei confronti dell'appaltatore per i medesimi servizi resi a Prealpi nel periodo fatturato;
- il Lotto e l'impianto/luogo di esecuzione.

L'eventuale incompletezza della documentazione o mancanza dell'originale e/o degli allegati determinerà l'interruzione dei tempi stabiliti per il pagamento, che

riprenderanno solo ad avvenuto completamento della documentazione stessa; la mancata indicazione del codice CIG non consentirà la liquidazione della fattura.

5. Per i pagamenti valgono le disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare l'Affidatario deve comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a Prealpi ed alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6. Ai sensi dell'art. 30, co. 5-bis, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte di Prealpi, del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

7. Sull'importo del corrispettivo sarà operato il recupero degli importi eventualmente dovuti a Prealpi Servizi Srl a titolo di detrazioni e penali per inadempienze e/o infrazioni, non-ché il recupero dei danni regolarmente contestati ed accertati.

9. ANTICIPAZIONE

1. 1.Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, non è ammessa anticipazione sull'importo contrattuale.

10. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, co. 1 lett. d) n. 2, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si appli-

cano le disposizioni dell'art. 106 del Codice.

2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, co.13, del Codice.

11. CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva con le modalità e nella misura previste dall'articolo 103 del Codice nonché dall'art. 12 del C.S.A., mediante polizza fidejussoria n.########, rilasciata da ##########, in data ##/##/#### per un importo complessivo di € #######.

2 L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione entro 15 giorni dall'escussione, sino a concorrenza dell'importo originariamente prestato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa parzialmente o totalmente.

3 Fatto salvo il risarcimento del maggior danno e quanto previsto dall'art. 103 quinto comma del Codice, la cauzione definitiva è escussa totalmente in tutti i casi previsti nel presente contratto.

12. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

1. L'Appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese, all'assicurazione degli operai contro gli infortuni per tutta la durata del servizio ed dovrà esibire la polizza relativa prima dell'inizio del servizio al REC che ne riporterà gli estremi nel verbale di consegna.

2. La mancata esibizione dell'assicurazione osta all'esecuzione del contratto: il RUP, su segnalazione del REC, invierà, a mezzo PEC, all'Appaltatore una diffida ad adempiere a tale obbligo nel termine perentorio di 7 giorni (sette) naturali consecutivi; decorso inutilmente tale termine Prealpi Servizi S.r.l. potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 17, co. 1, lett. d).

13. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI

DIPENDENTI

1. L'Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e sicurezza fisica previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

14. SUBAPPALTO

(se l'impresa non ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare)

1. *Il subappalto non è ammesso non avendo l'Appaltatore dichiarato in sede di gara di voler subappaltare quote di appalto.*

(se l'impresa ha dichiarato di voler usufruire del subappalto)

1. *In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa le quote del servizio da subappaltare, Prealpi dichiara che il subappalto sarà autorizzato, sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dell'art. 105 del Codice e dall'art. 9, co. 2, del Capitolato Speciale d'Appalto.*

2. *L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti di Prealpi per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto. Prealpi è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza delle attività oggetto di subappalto.*

3. *È vietato il subappalto delle attività da svolgersi in ambienti confinati e sospetti di inquinamenti.*

15. INADEMPIENZE E PENALI

1. Eventuali ritardi nell'esecuzione del servizio richiesto, comporteranno

l’applicazione di una penale in detrazione, nella seguente misura:

a) in caso di mancata presenza, da parte dell’Appaltatore, al sopralluogo, quando richiesto, per lavori programmati: **€ 100,00**;

b) in caso di ritardo nell’esecuzione dell’intervento (programmato o urgente): **€ 100,00** per ogni giorno di ritardo, compresi i giorni festivi, oltre il risarcimento dell’eventuale maggior danno; oltre i 3 (tre) giorni di ingiustificato ritardo si configura la sospensione di cui alla successiva lettera d):;

c) in caso di ritardo nell’inizio di interventi urgenti “in emergenza” (180 minuti dalla chiamata): **€ 200,00** per ogni ora, oltre al risarcimento di eventuali danni causati dal ritardo;

d) in caso di sospensione del servizio: **€ 1.000,00 al giorno**, oltre al risarcimento di eventuali danni causati dal ritardo.

2. In caso di impiego di mezzi non idonei verrà applicata la penale di **€ 100,00** e i mezzi non ritenuti idonei andranno prontamente sostituiti.

I mezzi con capacità utile inferiore ai 10 m^3, ritenuti comunque idonei per il servizio dal personale di Prealpi, potranno essere impiegati ma il loro prezzo contrattuale sarà ridotto del 15%.

3. L’utilizzo di mezzi e/o attrezzature non conformi a disposizioni di legge in materia di tutela dell’ambiente, della salute, della sicurezza e della circolazione stradale darà facoltà a Prealpi Servizi di procedere ai sensi del successivo art. 17.

4. Nel caso in cui si verifichino difformità di comportamento del personale impiegato dall’Appaltatore nell'erogazione del servizio in merito a procedure e disposizioni interne, norme di sicurezza e igienico sanitarie, queste saranno segnalate all'Appaltatore che dovrà immediatamente adeguarsi.

Dopo la terza segnalazione di difformità sarà applicata una penale di **€ 200,00** (due-

cento) per ogni segnalazione e l'Impresa Appaltatrice dovrà sostituire il personale inadempiente.

Violazioni di particolare gravità potranno portare alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 17.

5. Per l'applicazione delle eventuali penalità il Responsabile Unico del Procedimento provvederà alla contestazione per iscritto all'Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A.R..

3. Le penali verranno dedotte dalle fatture o, in mancanza, verranno prelevate dalla cauzione; in tal caso l'Appaltatore dovrà prontamente reintegrare la cauzione.

16. ESECUZIONE IN DANNO

1. In caso di necessità ed urgenza, adeguatamente motivate del RUP, le inadempienze dell'Appaltatore di cui all'art. 15, comma 1, daranno a Prealpi la facoltà di procedere con l'esecuzione in danno o con l'esecuzione diretta, ovvero Prealpi potrà far intervenire soggetti terzi in grado di garantire l'esecuzione degli interventi nei tempi e modi richiesti.

2. All'Appaltatore sarà addebitato il maggior onere sostenuto, in base alla differenza tra quanto fatturato dal terzo intervenuto e l'eventuale importo che sarebbe stato corrisposto all'Appaltatore per il medesimo lavoro, oltre alla penale prevista e all'eventuale maggior danno.

17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Prealpi Servizi Srl **può recedere** dal contratto in qualunque momento, con le modalità di cui all'art. 109 del Codice.

2. Prealpi Servizi Srl **deve recedere** dal contratto nel caso previsto dall'art. 48, co. 17, del Codice.

3. Ai sensi dell'art. 108, co. 2, del Codice, Prealpi **deve risolvere** il contratto quan-

do:

- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni menda-ci;
- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice del-le leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

4. Prealpi **può risolvere** il contratto in qualsiasi momento senza il riconoscimento di compensi o indennizzi di sorta, oltre che nei casi espressamente previsti dalla normativa, quando:

- o sono soddisfatte una o più delle condizioni previste nel comma 1 dell'art. 108 del Codice;
- o venga accertato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 108 del Codice, un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni.

5. Fatta salva la valutazione puntuale e concreta dell'inadempimento, possono in-tegrare un grave inadempimento e quindi essere causa di risoluzione del contratto:

- il mancato avvio del servizio entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna del servizio, esclusi i casi di forza maggiore;
- la sospensione non concordata del servizio per un periodo superiore a 5 giorni, esclusi i casi di forza maggiore;
- l'abituale deficienza e negligenza nel servizio quando la gravità e la frequenza delle in-frazioni, debitamente accertate e contestate, siano tali da compromette-

re il servizio stesso, a giudizio insindacabile della committente;

- l'applicazione di un numero di penali annue, per il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza dei lavoratori, superiore a 3;
- la grave e/o reiterata inottemperanza alle norme igienico-sanitarie;
- qualsiasi altra deficienza non espressamente contemplata nei precedenti punti, risultante anche da "non conformità", tale da inficiare la qualità del servizio;
- lo smaltimento di rifiuti in siti non autorizzati;
- qualora l'appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale;
- il subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante e/o in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 105 del Codice;
- la cessione, anche parziale, del contratto;
- transazioni eseguite senza il ricorso alle banche o alla società Poste Italiane S.p.A.;
- violazione del Codice Etico di Prealpi.

6. Ai sensi del comma 3 dell'art. 108 del Codice, il responsabile dell'esecuzione del contratto, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

7. In tutti i casi di risoluzione del contratto Prealpi si rivarrà sulla cauzione prestata a garanzia del contratto, per i maggiori costi che dovranno essere sostenuti sino alla naturale scadenza del contratto risolto e per gli altri danni provocati dall'inadempimento, salva l'azione per il risarcimento dei maggiori danni subiti, qualora la cauzione risultasse insufficiente, e salva ogni altra azione che Prealpi ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi.

8. Il contratto s'intende risolto automaticamente e di diritto, ai sensi dell'art. 1353 del codice civile, nell'ipotesi di cessazione anticipata dei servizi idrici di cui Prealpi Servizi S.r.l. è titolare in regime di affidamento diretto, (*in house providing*), salvo che la stessa Prealpi Servizi S.r.l. non convenga la cessione della fornitura al soggetto eventualmente subentrante nella gestione del servizio idrico interessato, per la quale l'appaltatore presta sin d'ora, anche i sensi e per gli effetti di cui all'art. 1406 del codice civile, il proprio consenso.

ART. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie tra Prealpi Servizi S.r.l. e l'Appaltatore, circa l'interpretazione del contratto, la sua applicazione o l'esecuzione dei servizi, che non potessero essere definiti in via bonaria, saranno di competenza del foro di Varese.

2. È escluso il ricorso alla procedura arbitrale.

19. RISPETTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 E S.M.I. E DEL CODICE ETICO

1. Prealpi è dotata di un modello di organizzazione, gestione e controllo (ex D.Lgs. n. 231/2001) e di un Codice Etico, entrambi pubblicati sul sito aziendale, a cui debbono attenersi tutti i soggetti che collaborano con la Società stessa. Pertanto, con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna al rispetto del Modello e del Codice Etico della Società e dei principi in essi contenuti.

2. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. la risoluzione del contratto, ferma restando la facoltà della Società ad agire per il risarcimento dei danni subiti.

3. Qualsiasi comunicazione attinente a eventuali responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. potrà essere fatta ai seguenti recapiti:

odv_segnalazioni@prealpiservizi.it

4. Sono assicurati riservatezza e l'anonimato su ogni notizia pervenuta al predetto organismo.

20. RESPONDSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il rtersponsabile dell'esecuzione del contratto è @@@@@@@@@.

21. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'Affidatario:

a. le spese per la pubblicità legale;
b. le spese contrattuali;
c. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio.

3. Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) così come regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. esclusa.

Prealpi Servizi S.r.l.	***L'Appaltatore***
_____	_____